

Lorenzo Gagliardi

DODICESIMO SIMPOSIO DI DIRITTO GRECO ED ELLENISTICO

Nell'antica fortezza cinquecentesca di Pazo de Mariñán, trasformata nella seconda metà del XVIII secolo in un originale palazzo ispirato alla sensibilità del barocco gallego, e ora monumento nazionale spagnolo, dal 6 al 9 settembre si è tenuto il *XII Simposio di Storia del diritto greco ed ellenistico*, sotto gli auspici della Internationale Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte, fondata da Hans Julius Wolff e attualmente diretta da Eva Cantarella, Joseph Mélèze Modrzejewski e Gerhard Thür.

Nel contesto del Pazo, affacciato su un fiordo oceanico non lontano da La Coruña, si sono riuniti studiosi di dodici Paesi (Austria, Spagna, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Polonia, Stati Uniti, Ungheria). Secondo consuetudine, delle ventotto relazioni presentate una prima serie, che è approssimativamente coincisa con le prime tre giornate di lavori, ha preso a oggetto il diritto dell'età arcaica e classica; le rimanenti si sono concentrate sul diritto ellenistico e greco-romano, mettendo a frutto, in particolare, la documentazione papirologica.

Dopo i saluti di benvenuto di Javier Fernandez Nieto, organizzatore del convegno, e quelli di rito del Rettore, trasmessi da Víctor Alonso Troncoso, è toccato a G. Thür, previa commemorazione della recente scomparsa di Arnaldo Biscardi, che per la Gesellschaft ha sempre costituito un importante punto di riferimento, introdurre il convegno, la cui prima sessione mattutina, dal titolo *Época arcaica. Generalia*, si è svolta sotto la presidenza di Felice Costabile.

Prima relazione, anche per evidenti ragioni cronologiche sul tema trattato, è stata quella di Julie Velissaropoulos-Karakostas, *Ho-*

mère et Anaximandre de Milet. La studiosa greca, dopo aver descritto *la matière, l'art e la pensée* dello scudo di Achille del XVIII canto dell'*Iliade*, ha affermato che il mondo in esso descritto, pur costituendo un racconto cosmologico, si differenzia nettamente dalle antiche cosmogonie e si collega all'età della nascita delle πόλεις. Su questa base ha quindi istituito un originale parallelismo tra Omero e Anassimandro di Mileto: come la giustizia è dal primo collocata all'interno del κόσμος, così analogamente Anassimandro ricorre a una terminologia giuridica per esprimere una riflessione cosmologica.

Successivamente, Andréas Helmis, *Souvenir des morts et générosité des vivants: organisation de jeux funéraires*, ha analizzato un'iscrizione (IG XIII 7, 515) della città di Egialea (II sec. a.C.), riguardante un tale Critolao che aveva messo a disposizione della città la somma di 2.000 dracme per commemorare suo figlio Aleximaco. La città aveva prestato a interessi del 10% la somma, previa garanzia ipotecaria, e con gli interessi finanziava ogni anno un banchetto e giochi funebri. Questo ha consentito a Helmis di osservare che, mentre nella società omerica i giochi erano organizzati solo alla morte di un eroe, e nell'Atene classica la commemorazione di tutti i cittadini morti in guerra avveniva collettivamente una volta all'anno, nell'età ellenistica si trova traccia di una annuale commemorazione funebre di un solo individuo.

Quindi, Sophia Adam-Magnisali (di Atene, come i due precedenti studiosi), nel corso di una relazione dal titolo *Environnement et droit dans l'antiquité grecque*, ha affrontato il problema dell'esistenza di una tutela dell'ambiente nella civiltà greca. Dopo aver accennato alla consapevolezza di proteggere l'ecosistema, che si rinverrebbe già nelle riflessioni filosofiche – da Eraclito ad Aristotele – Adam-Magnisali ha concentrato la sua attenzione, quanto all'aspetto giuridico, su tre distinte tematiche, analizzate con riguardo particolare al mondo ateniese: le regole in materia di gestione delle risorse idriche (come ben noto, assai scarse in Attica); le norme rivolte alla protezione delle foreste, degli alberi da frutto e degli animali; infine, le disposizioni volte a preservare l'ambiente cittadino dall'inquinamento causato dalle attività produttive.

La discussione che ne è seguita ha fatto registrare alcune divergenze di opinioni circa i motivi sottesi alle regolamentazioni illustrate da Adam. In particolare, Fernandez Nieto ha sostenuto che alla loro base vi sarebbero ragioni di ordine sacrale, piuttosto che esigenze di

tutela ambientale. Fermo restando che l'argomento è senza dubbio meritevole di ulteriori approfondimenti, non sembrano fuori luogo due considerazioni. Da un lato, nonostante la Grecia non presentasse particolari problemi legati alla sovrappopolazione, sembra poco credibile che una città come Atene, che nel V secolo contava più di 200.000 abitanti, potesse essere priva di disposizioni miranti, se non proprio a tutelare l'equilibrio ambientale da un troppo massiccio uso delle risorse naturali (che è esigenza affatto moderna), quanto meno a regolamentare la convivenza urbana dei cittadini, che inevitabilmente e in ogni dove si scontra con esigenze legate, ad esempio, allo smaltimento dei rifiuti biologici, nonché alla limitazione delle emissioni moleste (di acque, di fumi, di odori, di rumori ecc.) tanto nell'altrui proprietà, quanto nei luoghi pubblici. Come del resto conferma, in territorio italico, l'esperienza non solo di Roma, ma di una città di dimensioni modestissime, quale Pompei. In secondo luogo, sembra opportuno ritenere che, quand'anche si ravvisassero evidenti matrici sacrali alla base di norme giuridiche, si debbano nondimeno investigare le latenti esigenze di ordine concreto, da cui tali norme sacrali sarebbero state generate, considerata la mutua interdipendenza e talora anche la coincidenza tra la sfera sacra e la sfera giuridica, soprattutto nell'età più antica.

Alberto Maffi (Milano), nell'ultima relazione antimeridiana, ha offerto alcuni nuovi risultati dei suoi studi ben noti sulla legge di Gortina: *La legittimità a stare in giudizio del «kosmos» gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)*. Distinguendo la propria opinione dall'autorevole dottrina, secondo cui ai magistrati delle città greche non era consentito stare in giudizio né come attori, né come convenuti, Maffi ha sostenuto, sulla base dell'esegesi delle due iscrizioni di Gortina indicate, che il κόσμος della città cretese era legittimato ad agire in giudizio per tutelare i propri interessi privati anche mentre era in carica. Inoltre, dall'analisi di IC IV 41 IV 6-16, l'autore ha proposto una nuova interpretazione della figura dell'οἰκέυς ἐπιδιόμενος. Sull'ipotesi che il participio ἐπιδιόμενος derivi dal verbo ἐπιδέομαι, e non da ἐπιδομαι, come comunemente si ritiene, Maffi ha sostenuto che tale οἰκέυς sarebbe stato non genericamente lo schiavo fuggitivo e inseguito, ma in particolare lo schiavo in fuga dal proprio padrone, perché da lui maltrattato, e di conseguenza «fasciato», ovvero curato, accolto (tale sarebbe il significato di ἐπιδιόμενος), in un tempio o da un altro padrone che l'avrebbe rivenduto.

La seduta pomeridiana, intitolata *Instituciones públicas. Generalia*, si è svolta sotto la presidenza di Maffi. Víctor Alonso Troncoso (La Coruña), *L'institution de l'hégémonie dans le droit grec des traités (VI-IVème s. av. J.C.)*, ha parlato dell'egemonia come istituto del diritto internazionale greco, con precipuo riferimento al diritto dei trattati. Ha quindi analizzato il sistema normativo, che regolava l'esercizio del comando supremo da parte della forza egemone nel seno di una simmachia. Sotto il profilo delle fonti del diritto, Alonso Troncoso ha nettamente distinto il diritto consuetudinario dal diritto scritto negli accordi e ha rilevato che, in materia di egemonia, è particolarmente evidente il carattere sussidiario della consuetudine nei confronti delle stipulazioni contenute nei trattati. Ha quindi proposto un elenco di norme consuetudinarie e di principi non scritti, regolanti l'istituto dell'egemonia nel diritto greco internazionale in età classica.

L'identità di tematica con la comunicazione precedente, il diritto internazionale, ha portato a collocare nella prima giornata del convegno anche la relazione di Kaja Harter-Uibopuu (Graz), *Die Struktur des Hellenenbundes unter Antigonos I Monophthalmos und Demetrios Poliorketes, 302 v. Chr., StV 446*, pur avendo questa per oggetto l'età ellenistica. Sono state illustrate le tendenze di fondo della lega del 302 a.C. e al contempo si è delineato un confronto tra quella lega e la precedente del 338 a.C. Scopo della simmachia del 302 era non solo quello di mantenere l'ordine tra le πόλεις in tempo di pace, ma anche quello di costringerle a partecipare alla formazione dell'esercito comune. Tutto questo avveniva senza grandi poteri di decisione delle singole πόλεις, le quali erano sottoposte alla forte influenza politica che il re esercitava sulla simmachia. In particolare, la relatrice si è soffermata sui meccanismi giuridici, previsti dallo statuto della lega, per controllare e limitare l'autonomia delle πόλεις aderenti.

Jean-Marie Bertrand (Parigi), *De la fiction en droit grec. Quelques réflexions*, ha presentato una serie di esempi atti a dimostrare come la sanzione, nelle norme giuridiche greche, fosse sovente espressa indirettamente attraverso il richiamo analogico a una fattispecie diversa, nella quale l'effetto era direttamente statuito (a titolo di esempio, uno dei diciannove casi da lui commentati è il seguente: ἔνοχος ἔστω τῷ νόμῳ τῷ <ἐπί τῷ> τὰν στάλλαν ἀνέλοντι τὰν περὶ τῶν τυράννων καὶ τῶν ἐκγόνων, in Heisserer, *Alexander and the Greeks*, II, *gamma*, a, ll. 24-26). L'autore ha concluso che questa tecnica di finzione, o assimilazione, era uno strumento delle città greche per

vivere il progresso senza rotture con il passato: il costante richiamo delle leggi antiche nelle nuove aveva la funzione da una parte di attenuare la contrapposizione tra le prime e le seconde e, dall'altra, di far ritenere che le seconde fossero, in un certo senso, già comprese nelle prime.

La relazione di Bertrand apriva un ampio dibattito (Thür, Velissaropoulos, Gagarin, Dreher, Todd, Rupprecht), sulla possibilità di qualificare come «finzioni» i casi elencati come tali, prospettandosi l'ipotesi che il procedimento logico-giuridico in questione fosse piuttosto da identificare con l'«analogia», ovvero (Mélèze Modrzejwski) anche con l'«estensione» o con la «trasposizione».

L'ultima relazione della tornata, di Léopold Migeotte (Québec), era dedicata a *Taxation directe en Grèce ancienne*. Opponendosi all'opinione secondo la quale la tassazione diretta e proporzionale ai beni posseduti era nel mondo greco generalmente evitata, in quanto percepita come una degradazione morale, ed era quindi sostituita dalla tassazione indiretta gravante sugli scambi commerciali, Migeotte ha illustrato una serie di iscrizioni ellenistiche a testimonianza della diffusione della tassazione diretta in numerose città greche. Dal punto di vista del regime fiscale sarebbero esistite varie tipologie di πόλεις: le città più chiuse, con economia agricola e pastorale, avrebbero ampiamente disposto della tassazione diretta, gravante soprattutto sui cittadini quali proprietari fondiari; le altre città, quelle aperte sul mare e forti dei proventi della tassazione indiretta, avrebbero invece ridotto o addirittura abolito l'imposizione diretta.

La seconda giornata del convegno è stata interamente dedicata ad *Athenas y el derecho ático*. Presidente Thür, Lene Rubinstein (Londra) ha presentato «*Synegoroi*» and their place in our reconstruction of the Athenian legal process, uno studio volto a illustrare il ruolo e il peso dei συνήγοροι nei processi pubblici e privati. Secondo la studiosa danese, mentre nei processi pubblici i συνήγοροι più spesso pronunciavano le loro orazioni sostituendosi alla parte che appoggiavano, nelle azioni pubbliche il loro ruolo consisteva nel recitare orazioni complementari a quelle delle parti. Ella ha inoltre rilevato una maggior presenza dei συνήγοροι nei processi pubblici (78%), che non nei processi privati (44%). Nei primi, probabilmente, vari συνήγοροι lavoravano in équipe a sostegno di una medesima parte processuale, ciascuno adducendo argomenti su materie in cui la propria autorità era da tutti riconosciuta.

Successivamente, chi scrive ha cercato di rispondere alla domanda: *Dove giudicavano gli efeti?* Rilevando l'infondatezza dell'opinione tralatizia, in base alla quale in età classica essi avrebbero giudicato in almeno tre dei cinque tribunali competenti per l'omicidio (Palladio, Delfinio, Freatto), si è sostenuto che essi giudicavano in uno solo dei tre tribunali citati, e cioè il Palladio.

Stephen C. Todd, di Keele, nella relazione *Lysias on Abortion*, ha affrontato l'arduo compito di commentare una delle più frammentarie orazioni di Lisia, quella *contro Antigene*, nella quale sembra trattato l'interessante caso di una donna accusata di aver abortito. Tuttavia, mentre secondo l'accreditata opinione di Gernet, Antigene – l'accusatore della donna, creduta una vedova – era ritenuto il parente più prossimo del suo defunto secondo marito, Todd ha ipoteticamente sostenuto che Antigene fosse il terzo marito della donna, genitore del feto abortito. Sulla base dei medesimi frammenti, Todd ha anche cautamente arguito che nel diritto ateniese il procurato aborto sarebbe stato considerato omicidio, qualora il feto fosse stato concepito da più di sei mesi.

Michael Gagarin (Austin), *Who Were the Kakourgoi? Career Criminals in Athenian Law*, si è domandato perché, nel caso dell'ἀπαγωγή τῶν κακούργων, l'azione prendesse il nome dalle persone accusate del reato (τῶν κακούργων) e non dal reato stesso (κακουργήματος ο κακουργία), come invece normalmente accadeva per le δίκαι e per le γραφαί. Su questo ha sostenuto l'ipotesi che la categoria dei κακούργοι, che comprendeva tradizionalmente i κλέπται, i λωποδύται e gli ἀνδραποδισταί, individuasse in origine non tanto i colpevoli di reati singoli, quanto piuttosto un ben definito gruppo di persone, criminali «professionisti» e perciò banditi dalla comunità, al pari degli ἄτιμοι, degli ἀνδροφόνοι e dei φεύγοντες. Se tuttavia in origine venivano di fatto considerati κακούργοι solo gli appartenenti alle tre sotto-categorie sopra-elencate, a partire dall'età classica si sarebbe verificato un ampliamento di tale accezione, che da allora, in modo non sempre incontroverso, avrebbe incominciato a indicare altre tipologie di malfattori, ben lontani dai criminali originariamente individuati.

La prima relazione del pomeriggio, presidente Gagarin, è stata dedicata da Martin Dreher (Magdeburgo) all'argomento *Der Prozess gegen Xenophon*. Si sarebbe trattato di una εἰσαγγελία per un'accusa di tradimento e, contrariamente a quanto è opinione dominante nella storiografia moderna, Senofonte sarebbe stato condannato a

morte e non all'esilio. Trattandosi tuttavia di una sentenza emessa in contumacia, Senofonte, che allora si trovava all'estero, non avrebbe fatto mai più ritorno ad Atene, e sarebbe vissuto in esilio per il resto della vita. A giudizio di Dreher, la condanna di Senofonte sarebbe stata determinata non tanto dalla sua partecipazione alla spedizione di Ciro il Giovane del 399, quanto piuttosto dai servizi da lui resi ad Agesilao e si inserirebbe quindi nell'ambito della propaganda anti-spartana.

Klaus Hallof (Berlino), *Dekrete der athenischen Kleruchen auf Samos*, ha presentato un decreto onorario (IG XII 6, 1, 252) proveniente dall'Heraion di Samo e riguardante una *ιεροσυλία*, risalente alla metà del IV secolo a.C. Secondo Hallof, il testo farebbe riferimento a un tale Zen ... us (integrato come Zenodotus), autore di una denuncia nei confronti di due individui (Pasiclea e Psillione), colpevoli di avere rubato oro e altri beni dal santuario. A Zenodoto sarebbero stati riconosciuti non solo onori, il più importante dei quali rappresentato dalla concessione della cittadinanza ateniese, ma anche denaro (nella fattispecie, un talento).

Adele C. Scafuro (Brown - Rhode Island), *«Horistai» and Boundary Disputes in Attic Epigraphical and Literary Sources*, ha illustrato le principali testimonianze sugli *ὄρισται* nel mondo greco in generale, e ad Atene in particolare (soffermandosi su IG II² 204). Pur apparendo raramente menzionati nelle fonti, gli *ὄρισται* ateniesi risulterebbero sempre correlati ad argomenti connessi con terre sacre e con templi. Di qui, Adele Scafuro ha ritenuto che essi fossero se non addirittura sacerdoti, personaggi incaricati di compiere riti di carattere sacrale. A suo avviso, a differenza degli *ὄρισται* di altre città greche, quelli ateniesi non risolvevano dispute e neppure procedevano all'individuazione e alla determinazione dei confini, ma celebravano solo i riti religiosi di volta in volta necessari per tali operazioni.

Infine, Robert W. Wallace (Chicago) ha concluso la giornata parlando di *«Phainein» in Athenian Law*. Previa rassegna delle occorrenze, nelle fonti, della procedura di *φάσις*, Wallace ha cercato di individuare se vi fosse un denominatore comune a tutti i casi individuati: ha concluso che i vari esempi, tramandati nelle fonti ateniesi classiche, sono diversi l'uno dall'altro e che quindi la *φάσις* non era una specifica procedura applicabile a singole fattispecie astrattamente determinabili, bensì era indicata di volta in volta da singole leggi per fattispecie concretamente individuate.

Nell'unica sessione, mattutina, del giorno 8 settembre (presidente Hans Albert Rupprecht), dedicata a *Familia, esclavos, propiedad. Derecho penal*, ha parlato Felice Costabile (Reggio Calabria) su *L'impresa marittima di Andokides e la mutilazione delle erme in una «defixio» dal Kerameikós di Atene*. Costabile ha presentato un'inedita *defixio* opistografa, nella quale vengono maledetti «ἔργαστήριον de "La vecchia" e le menti dei crudeli uomini de "La larga"» e Andocide viene insultato come ermocopida. Poiché Andocide aveva costituito un'impresa commerciale marittima, appare fondata l'ipotesi che il documento epigrafico restituisca i nomi di due sue navi. La minuscola lamina di piombo, su cui è inciso il testo, sembra inoltre riprodurre la sagoma di un'imbarcazione con la chiglia rivolta verso l'alto, ad aumentare l'effetto malaugurante. Poiché l'attività di armatore navale di Andocide si colloca dopo il suo processo per la mutilazione delle erme del 415 e poiché nel 399 il medesimo fu sottoposto a un nuovo processo per gli stessi fatti, è stato ipotizzato che tale ultimo anno possa rappresentare il *terminus post quem* per datare l'iscrizione.

Edward E. Cohen (Filadelfia), *Written Contracts of Prostitution in Fourth-Century Athens*, dopo avere illustrato alcuni esempi, ha esposto la teoria secondo la quale ad Atene i contratti scritti per le prostitute, che non fornivano i loro servizi nei bordelli o per le strade, costituivano uno strumento giuridico assai frequente. Essi erano previsti da un'apposita legislazione (νόμος ἐταιρήσεως), della quale tuttavia le disposizioni di dettaglio non sono a noi pervenute. Di questo sistema avrebbe beneficiato anche la πόλις, tassando i proventi delle prostitute. L'autore ha infine espresso l'opinione che il commercio del sesso, che oggi appare in contrasto con i valori delle moderne società, influenzate dalla morale giudaico-cristiana, era invece del tutto conforme ai canoni della morale ateniese.

Inés Calero Secall (Málaga) ha quindi presentato *Los órdenes sucesorios en derecho griego: Un testimonio etolio (IG IX 1² 2)*. Sulla base di un assai lacunoso documento epigrafico, l'autrice ha tentato di delineare l'ordine della successione legittima in Etolia. Secondo Calero Secall, il documento da un lato corroborerebbe l'opinione dell'esistenza di un ordine successorio panellenico (la discendenza patrilineare), ma dall'altro testimonierebbe la presenza di altri privilegi assai rari nel diritto greco, quale la primogenitura, che compare solo a Samo. Nel corso della discussione, Gagarin ha espresso perplessità sull'effettiva menzione di un diritto di primogenitura nel testo in que-

stione, in quanto presupposta unicamente sulla base di un'integrazione, alla linea 9 dell'epigrafe, che appare largamente opinabile: τελευτακότος τὸν υἱὸν τὸν ἐν Σάμα[ι] πρῶτον γενναθέντα (?) - - -].

Gerhard Thür (Graz), *Diebstahl und Sachverfolgung in der antiken «Polis»*, ha negato l'esperibilità della διαδικασία nelle controversie relative al diritto di proprietà. È sua opinione infatti che nel diritto ateniese non esistesse una singola azione giudiziaria corrispondente alla *reivindicatio* del diritto romano, bensì diverse δίκαι, esperibili per far valere il diritto di proprietà. Il punto su cui egli ha concentrato la sua attenzione è costituito dai modi in cui tali δίκαι avevano inizio. Nel caso di controversie relative a beni immobili, per cui si sarebbe ricorso alla δίκη ἐξούλης, ad esempio, il presunto proprietario, una volta spossessato, non avrebbe potuto semplicemente citare la controparte, ma avrebbe dovuto invadere il fondo usurpatogli, subire per ciò eventualmente la reazione fisica dell'usurpatore e quindi citarlo proprio a causa di tale reazione. Nel caso di controversie relative a beni mobili o a schiavi, la procedura per intentare la causa sarebbe stata la medesima, con azione avente il nome di δίκη ἀφαιρέσεως.

L'ultimo giorno del convegno (sessione mattutina: *Fuentes jurídicas, papirología, derecho helénístico y greco-romano*), presidente Méléze Modrzejewski, si è aperto con una comunicazione di Hans Albert Rupprecht (Marburgo), *Zum Streit zwischen Nestnephis und Satabous*. Rupprecht ha ripreso in esame una delle *causes célèbres* della papirologia, l'annosa controversia privata tra due sacerdoti, Nestnephis e Satabous, da datarsi tra gli anni 11 e 17 d.C. Mentre nel passato, tuttavia, di questa causa si erano considerati soprattutto gli aspetti procedurali e le inferenze che se ne possono trarre circa la registrazione dei documenti in quel tempo, Rupprecht si è soffermato ad analizzare le argomentazioni svolte dalle parti riguardo all'oggetto del contendere, costituito dall'avvenuto acquisto di una terra pubblica da parte di un privato attraverso la complicità di Satabous, da cui era conseguita la denuncia del fatto all'amministrazione, con l'obiettivo che venisse per ciò comminata una pena pubblica.

Bernard Legras (Parigi) ha parlato su *La sanction du plagiat littéraire en droit grec et hellénistique*. Sulla base di un passo del *De architectura* di Vitruvio (VII, *Praef.* 4-7), in cui si narra di un concorso letterario svoltosi ad Alessandria nel III-II secolo a.C. alla corte di Tolomeo V Epifanio, conclusosi con la scoperta di plagi letterari e,

previa *actio furti*, con la conseguente condanna ignominiosa dei colpevoli, Legras si è domandato se i Greci, che sembrano considerare il plagio letterario nella categoria dei delitti, conoscessero e proteggessero quello che con termini moderni è chiamato diritto d'autore. Ma ha concluso che la volontà di rispettare l'autenticità delle opere letterarie per ragioni meramente filologiche e scientifiche sarebbe estranea alla storia giuridica dell'antichità greca: la proprietà letteraria pertanto sarebbe stata tutelata solo in circostanze particolari, in cui il plagio era interpretato come un attentato ai superiori interessi dello Stato.

Bernhard Palme (Vienna) ha quindi discusso *Form und Funktion der Gestellungsbürgschaften in den Papyri*, fornendo un panorama sui documenti di promesse di garanzia, che l'Egitto ha finora riconsegnato agli studiosi (circa 180 testi), per il lungo arco di tempo che va dal primo Principato all'epoca araba. Fino al IV secolo, tali documenti appaiono correlati agli àmbiti liturgico e vadimoniale. Nei secoli V-VII, invece, le garanzie risultano fornite da contadini a proprietari terrieri per altri contadini (garanzie per terzi). Di qui, la dottrina maggioritaria aveva propeeso per ritenere che tali documenti di garanzia più recenti fossero, quanto alla loro origine, strettamente connessi all'istituto del colonato. Palme, invece, ha osservato da un lato che alcune disposizioni di tali garanzie (come ad esempio il divieto di asilo) non appaiono correlate con il colonato, e d'altro lato che vi sono chiare differenze nelle formulazioni di tali documenti da territorio a territorio. Ha concluso che i documenti di garanzia dell'età bizantina non sarebbero espressione autonoma di una presunta signoria feudale, ma diretta derivazione di atti provenienti da una sfera pseudo-liturgica, adottati dai proprietari terrieri nella loro qualità di organi statali, dopo il tramonto dell'amministrazione curiale.

Adam Lukaszewicz (Varsavia) ha svolto *Quelques observations sur P. Eleph. DAIK 1*. Si tratta di un papiro rinvenuto nell'isola Elefantina, al confine meridionale dell'Egitto, che sembra dare notizia di una sentenza emessa dal tribunale dei χρηματιστᾶί a carico di due individui, un tale Musaio e un tale macedone, di nome Nicia, condannati ai lavori forzati (εἰς τὰ ἔργα). Datando alla fine del III sec. a.C. il papiro in esame (già datato da G. Wagner alla prima metà del III sec., e da G. Nachtergaeel al III-II sec.), Lukaszewicz ha messo in evidenza l'importanza della datazione, al fine di collocare nel tempo le funzioni del tribunale dei χρηματιστᾶί, collegio permanente di tre

giudici, competente in materia di delitti contro lo Stato. A suo avviso, la condanna dei due individui menzionati si inserirebbe nel quadro delle ribellioni interne all'Egitto alla fine del III secolo, domate dal sovrano Tolomeo V Epifanio.

Nel corso del dibattito (Rubinstein e Maffi) si è discusso delle colpe che avrebbero portato alla condanna di Nicia, il secondo dei due individui menzionati nel papiro: egli avrebbe lasciato credere d'essere il tutore di una donna, Biote, firmando per lei un contratto di matrimonio, pur essendo ancora in vita il padre della stessa.

Sotto la presidenza di Léopold Migeotte, è infine iniziata l'ultima seduta del convegno (*Papirología, derecho helénístico y greco-romano*), con una relazione di Joseph Mélèze Modrzejewski (Parigi), dal titolo *L'invention de l'apostasie. Du droit ptolémaïque au code Théodosien*. Mélèze Modrzejewski ha affermato che la nozione di «apostasia» (rigetto totale della fede cristiana) accolta nell'attuale codice di diritto canonico, rappresenta l'ultimo stadio dell'evoluzione di un concetto che nel tempo ha assunto assai diversi significati. Egli ha quindi ripercorso le tappe di questa evoluzione, partendo dalla monarchia ellenistica, in cui l'apostasia, eminentemente politica, corrispondeva al reato del tradimento (προδοσία) delle πόλεις greche dell'età classica. Ha quindi considerato l'esperienza del giudaismolessandrino che ha trasferito tale nozione dal diritto penale all'ambito religioso, e ha concluso analizzando l'apostasia in epoca romano-cristiana, quando, pur legata all'ambito religioso, essa era considerata un *crimen publicum*.

Éva Jakab si è occupata di *Bankurkunden aus der Antike*. Muovendo dall'interpretazione di Tab. Pomp. Sulp. 60 proposta da P. Groeschler (secondo cui il documento rappresenterebbe una *delegatio solvendi*, ossia l'ordine, dato da Titinia alla banca dei Sulpici, di versare una somma di denaro a Euplia a titolo di mutuo), l'autrice, sulla base della prassi bancaria documentata dai papiri, ha osservato che: 1) se si trattasse di un prestito, ci si aspetterebbe di vedere menzionati i termini per la restituzione e per gli interessi, ciò che non è; 2) il documento viene presentato da Groeschler come *nomen arcarium*, dunque come estratto dal libro dei conti della creditrice: non si spiega tuttavia perché esso si trovasse nell'archivio dei Sulpici; 3) se si tratta di un documento bancario, deve essere un documento interno, dato che la banca non è menzionata. In conclusione, il documento non permetterebbe di dire come si configurasse il rapporto tra Titinia ed Euplia.

Nel penultimo intervento, Michele Faraguna (Trieste) ha affrontato l'argomento de *Gli archivi nel mondo greco: il caso delle registrazioni fondiari*. Dopo aver considerato che le fonti ateniesi, pur contenendo riferimenti al caso di immobili la cui titolarità era discussa, sono parche di informazioni circa le modalità concrete per dimostrare la legittimità di un titolo immobiliare, egli ha ipotizzato che il controllo della collettività sulle proprietà immobiliari individuali avvenisse per mezzo di registrazioni scritte e di archivi fondiari. A sostegno della sua ipotesi, Faraguna ha ricordato da una parte la presenza di magistrati, definiti «necessari» da Aristotele nella *Politica*, incaricati di registrare i contratti privati; dall'altra, l'esistenza di una particolare tipologia di archivi, i registri delle vendite.

Infine, Pietro Cobetto Ghiggia (Torino) ha gettato uno sguardo d'insieme sulle *Fonti sull'«eythydikia»*, definita come «procedura sulla questione di merito». Premettendo che i passi di Iseo e di Demostene, i soli autori di età classica che menzionano l'istituto, non consentono di raggiungere conoscenze soddisfacenti circa la sua precisa natura, Cobetto Ghiggia ha di conseguenza rivolto la sua attenzione alle fonti retoriche di età tarda, passando in rassegna tutte le occorrenze di εὐθυδικία in Ermogene di Tarso, in Apsine, in Sopatro, in Libanio, in Siriano e in Marcellino.

Come questa rapida rassegna dimostra, l'incontro di studiosi dalla formazione talora assai distante, epigrafisti e papirologi, giuristi e linguisti, storici e filologi, ha costituito un positivo scambio di esperienze, arricchito da un'animata discussione, della quale purtroppo non è stato qui possibile rendere conto in misura più ampia, come avrebbe meritato.

Concluse le relazioni, Méléze Modrzejewski e Thür rivolgevano ai partecipanti un saluto di commiato, mentre Gagarin annunciava il luogo prescelto per il prossimo colloquio: la Northwestern University di Chicago.